

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1451

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1995

Disciplina degli istituti di vigilanza privata
e delle guardie giurate

ONOREVOLI SENATORI. - La definizione di un quadro normativo per gli istituti di vigilanza privati e per le guardie giurate attende da molto tempo la sua conclusione. L'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introducendo il fenomeno degli istituti di vigilanza privata, li collocava in via marginale e facoltativa in un contesto sociale ed economico contadino e piccolo borghese, nel quale era visto come una tollerabile facoltà di organizzazione privata a tutela e custodia di beni.

È ovvio che la situazione italiana degli anni '90 è profondamente cambiata: la società si è evoluta in senso commerciale ed industriale, ed il fenomeno della vigilanza privata è cresciuto fino a dare luogo ad un vero e proprio «esercito» di uomini. Nonostante questa evoluzione della società la materia risulta ancora disciplinata da un impianto legislativo degli anni '30 rimasto sostanzialmente immutato per sessant'anni. Infatti la materia risulta ancora disciplinata dagli articoli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508 (relativo alle guardie particolari giurate) e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936,

n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526 (concernente gli istituti di vigilanza privata).

È ben chiaro a tutti che la legislazione è apparsa nel tempo sempre meno adeguata di fronte alla crescita economica e produttiva, all'aumento della criminalità, alla domanda crescente effettuata da soggetti anche nuovi (ad esempio le USL, l'enorme crescita degli sportelli bancari, il trasporto di valori eccetera).

Se è sicuramente vero che la sicurezza dei cittadini e dei loro patrimoni non può non appartenere ai doveri istituzionali dello Stato è anche vero che tutte le esigenze di tutela che si sono nel corso degli anni palesate non riescono ad essere completamente ed efficacemente da esso assicurate.

Quindi a fronte di una domanda crescente è nata una offerta caotica e priva di regolamentazione che è invece necessario riportare in una situazione di ordine e di certezza. Deve mutare radicalmente la concezione della «vigilanza privata» non più assunta dai privati quale espressione ed emanazione di un proprio diritto ma «servizio pubblico».

Con il presente disegno di legge si intende creare una nuova e organica disciplina della multiforme realtà delle guardie giurate che presti attenzione all'importanza della loro funzioni, prendendo quindi atto di una nuova realtà di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Gli enti pubblici e privati, le società comunque costituite ed i privati cittadini per la custodia, la vigilanza e la sorveglianza dei loro beni mobili ed immobili, per il trasporto e la scorta valori, per la tutela della persona umana, per l'espletamento dei servizi connessi all'attività economica e sociale, per eseguire investigazioni, ricerche o raccogliere informazioni, possono servirsi di guardie particolari giurate e di guardie del corpo dipendenti da istituti di sicurezza civile privata.

Art. 2.

(Autorizzazione)

1. Gli istituti di sicurezza civile privata, costituiti per l'esercizio esclusivo delle attività menzionate nell'articolo 1, devono essere espressamente autorizzati dal prefetto.

2. Possono ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 coloro i quali possono validamente obbligarsi ai sensi del codice civile e che non hanno subito condanna, per delitto non colposo, con sentenza passata in giudicato.

3. L'atto di autorizzazione deve contenere: l'indicazione del comune o dei comuni in cui l'istituto è autorizzato ad esercitare; l'approvazione delle tariffe; l'organico delle guardie; il numero dei radio-collegati.

4. Il prefetto può negare, revocare o sospendere l'autorizzazione all'esercizio di istituti di sicurezza civile privata per ragioni di sicurezza o ordine pubblico.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione comporta l'immediata cessa-

zione delle funzioni delle guardie dipendenti dall'istituto.

6. È fatto divieto agli istituti di assumere interconnessioni con altri istituti, di formare monopoli anche sotto apparenti diverse denominazioni e di operare comunque in maniera societaria occulta.

Art. 3.

(Assunzione delle guardie giurate)

1. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata sono assunti su richiesta nominativa, purchè in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

2. Costituiscono requisiti di idoneità: la cittadinanza italiana, l'idoneità psico-fisica, la licenza di scuola media inferiore, il non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 viene accertato, entro trenta giorni, con decreto del prefetto su richiesta dell'istituto che intende effettuare l'assunzione.

4. Il decreto è valido per cinque anni, previo versamento annuale della tassa ridotta come da apposito regolamento.

5. Le guardie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento di rito davanti al pretore con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria».

6. Il prefetto, in caso di gravi inosservanze o di violazione di legge o di regolamenti, può sospendere le guardie dal servizio e, nei casi più gravi revocare l'autorizzazione. Avverso questi provvedimenti è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla notifica, o al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

7. Le guardie dovranno essere assicurate presso l'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 4.

(Uniformi ed equipaggiamenti)

1. Le guardie giurate vestono l'uniforme o, in mancanza portano il distintivo.

2. Per portare armi le guardie devono munirsi, a tassa ridotta, della prescritta licenza di porto d'armi.

3. Le guardie sono abilitate ad usare automezzi, segnali luminosi ed acustici, palette diverse per colore e forma da quelle in uso alle forze di polizia, previa autorizzazione del prefetto.

Art. 5.

(Collaborazione con la Polizia di Stato e status)

1. Le guardie giurate e gli istituti di vigilanza possono essere chiamati a concorrere in forma gerarchicamente subordinata per tutte le operazioni di polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Le guardie sono comunque obbligate ad adempiere a tutte le richieste che vengono loro rivolte dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria durante l'espletamento del loro servizio.

3. Le guardie possono essere altresì chiamate a far parte di comitati locali per la protezione civile.

4. Le guardie, durante l'espletamento delle loro funzioni di prevenzione e repressione dei reati contro i beni loro affidati, agiscono quali organi ausiliari delle forze di polizia e sono equiparati a tutti gli effetti a pubblici ufficiali.

Art. 6.

(Comitato regionale per gli istituti di sicurezza civile privata)

1. È costituito, con sede presso il ciascuna prefettura di ogni capoluogo di re-

gione, un comitato regionale per gli istituti di sicurezza privati e per le guardie giurate, presieduto dal prefetto o da suo delegato e composto in misura paritetica da rappresentanti delle guardie giurate e dai titolari di istituti di sicurezza civile privata.

2. Il Comitato, che si riunisce almeno una volta all'anno, esprime pareri vincolanti ma non obbligatori in ordine a tutte le questioni attinenti gli istituti di sicurezza privata, comprese le tariffe.

Art. 7.

(Competenze particolari)

1. Le guardie giurate e gli istituti di sicurezza privati in genere possono essere altresì utilizzati:

- a) per l'eventuale custodia dei cantieri per la realizzazione di opere pubbliche;
- b) per l'ampliamento dell'orario di apertura di musei ed istituti di antichità ed arte;
- c) per la tutela dei beni comunali;
- d) per la tutela di privati patrimoni aziendali, fermo il divieto di essere adibiti alla vigilanza sull'attività lavorativa.

Art. 8.

(Aggiornamento del personale in servizio e corsi di formazione)

1. È fatto obbligo agli istituti di vigilanza di riqualificare tutto il personale operativo mediante corsi retribuiti della durata di tre mesi, per quattro ore giornaliere.

2. Le regioni organizzano annualmente corsi di formazione professionale per ottenere la qualifica di aspirante guardia giurata. I predetti corsi comprendono lezioni teoriche e pratiche.

3. Costituiscono materie di insegnamento teorico: nozioni di lingua italiana, di diritto e procedura penale, psicologia, nozioni sull'uso delle armi e di pronto soccorso.

4. L'attestato di qualifica rilasciato a seguito dell'esame teorico-pratico, vale quale

titolo di preferenza per l'assunzione a guardia giurata.

Art. 9.

(Esenzione dall'IVA)

1. Qualora i Corpi di vigilanza assolvano funzioni di polizia ausiliaria nell'interesse della comunità, le relative prestazioni svolte non sono assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 10.

(Benefici per vittime del terrorismo o della mafia)

1. I benefici economici e previdenziali riconosciuti dalle leggi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso sono estesi a coloro che, a causa dello svolgimento delle mansioni, siano stati vittime di atti criminali terroristici o di stampo mafioso.

Art. 11.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

